

AS1619 – ATEM NAPOLI 1 – BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

Roma, 30 settembre 2019

Comune di Napoli

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 25 settembre 2019, ha deliberato di esprimere un parere ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, relativamente alla gara avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale di Napoli 1 – Città di Napoli e impianto costiero, in ragione della riscontrata presenza di previsioni nella relativa documentazione di gara che possono comportare effetti di ingiustificata restrizione alla partecipazione.

Si tratta, in particolare, delle previsioni relative a:

(1) la fissazione della scadenza del termine per la presentazione delle offerte al 21 ottobre 2019, vale a dire a soli due mesi dalla data di pubblicazione del bando;

(2) la mancata messa a disposizione dei potenziali concorrenti di informazioni cruciali per la predisposizione dell’offerta e che debbono intendersi come parte della consistenza delle reti e della cartografia, ovvero degli elaborati accessori alla cartografia la cui presenza nel bando e nel disciplinare di gara è prevista dall’art. 9, commi 6 e 6 *bis* del D.M. 226/2011. In particolare la carenza riguarda:

i. i diametri e il materiale delle condotte nell’ambito dell’ATEM;

ii. gli scambi di gas tra Comuni dell’ATEM e comuni dello stesso impianto;

iii. l’informazione relativa all’anno di posa delle condotte, da indicare non solo in misura complessiva nel file xml dello stato di consistenza, ma anche con riferimento a ciascun tratto di condotta a livello cartografico.

(3) le previsioni relative alla valutazione dell’offerta economica relative ai criteri: A.2, recante “sconto sui corrispettivi di prestazioni di servizi all’utenza, punteggio massimo 3 punti”; A.3, recante “metri di rete per cliente per cui la concessionaria si impegna a realizzare estensioni successive non previste nel piano di sviluppo, per un punteggio massimo di 2 punti”; A.5, recante “percentuale della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura della relativa quota di ammortamento annuale, a favore degli enti locali concedenti, per un punteggio massimo di 5 punti”; A.6, recante “investimenti di efficienza energetica nell’ambito gestito, aggiuntivi rispetto agli obblighi del distributore, per un punteggio massimo di 5 punti”, tutte contenenti delle modifiche rispetto a quanto previsto dal cd. disciplinare tipo (allegato al D.M. 226/2011 “Regolamento criteri”).

Per quanto concerne, in primo luogo, il termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente punto (1), l'Autorità osserva che lo stesso risulta particolarmente ridotto se confrontato con i termini concessi dalle stazioni appaltanti in altri ATEM di notevole rilievo. Tale previsione risulta quindi restrittiva della partecipazione alla gara, in particolare laddove si consideri la vastità dell'area territoriale inclusa nell'ATEM Napoli 1, che vanta un numero di utenti effettivi superiore alle 360 mila unità. L'ampiezza e la conformazione del territorio incluso nell'ATEM in questione, i cui comuni peraltro insistono in buona parte in zone a rischio sismico, rendono particolarmente complessa la predisposizione dell'offerta che necessita, pertanto, soprattutto per i potenziali offerenti diversi dal gestore uscente, di un congruo lasso di tempo dal momento in cui è stata messa a disposizione la documentazione rilevante.

Quanto alle carenze informative della documentazione di gara di cui al punto (2) *supra*, le stesse risultano concernere dati e informazioni cruciali per una compiuta analisi delle caratteristiche dell'impianto e del territorio, necessaria alla predisposizione dell'offerta. La mancata messa a disposizione di dette informazioni, che sono invece nella disponibilità del gestore uscente, crea una importante asimmetria informativa a danno di potenziali concorrenti diversi dall'incumbent.

Con riferimento, infine, agli scostamenti nei criteri di valutazione di alcune voci dell'offerta economica rispetto a quanto previsto dal bando tipo, sopra individuati al punto (3), l'Autorità osserva che gli stessi, per la loro conformazione, possono incidere negativamente sugli incentivi dei potenziali partecipanti alla gara, traducendosi, in ultima analisi, in barriere all'accesso idonee ad ostacolare la presentazione delle offerte. Né può condividersi la posizione di codesto Comune, che ha giustificato tali modifiche alle previsioni del bando tipo con la necessità di garantire una remunerazione minima agli Enti concedenti, posto che, al contrario, il massimo introito per tali enti sarebbe garantito dalla partecipazione alla gara di una pluralità di operatori che siano posti nella oggettiva condizione di proporre offerte realmente competitive.

Le descritte previsioni e carenze del bando, sopra elencate ai punti da (1) a (3), appaiono suscettibili di introdurre una grave limitazione degli incentivi a partecipare alla gara suddetta, e pongono comunque in condizioni di grave svantaggio tutti i partecipanti diversi dal gestore uscente, che possiede nel dettaglio tutte le informazioni necessarie a predisporre consapevolmente l'offerta.

L'Autorità auspica, pertanto, che codesta stazione appaltante vorrà tenere in debita considerazione le osservazioni suesposte ai fini di una revisione della documentazione di gara concernente l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM Napoli, in modo da garantire la massima partecipazione alla gara ed evitare di porre in posizione di vantaggio il soggetto che agisce quale gestore uscente del servizio di distribuzione del gas naturale nei comuni dell'ATEM.

L'Autorità invita a comunicare, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del presente parere, le determinazioni assunte con riguardo a quanto in esso evidenziato.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli
